

**DELIBERAZIONE 31 LUGLIO 2014  
381/2014/A**

**COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO INTERDIPARTIMENTALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELL'AUTORITÀ, IN RELAZIONE ALLE PROCEDURE CONNESSE ALLE GARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 31 luglio 2014

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
- il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 (di seguito: regio decreto 2578/25);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: decreto-legge 159/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 4 giugno 2010, n. 96;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (di seguito: decreto-legge 145/13);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 19 gennaio 2011, recante “Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale” (di seguito: decreto 19 gennaio 2011);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 21 aprile 2011, recante “Disposizioni per governare gli effetti

sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 164/00”;

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 18 ottobre 2011, recante “Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222” (di seguito: decreto 226/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 febbraio 2013, di approvazione del contratto di servizio tipo per lo svolgimento dell’attività di distribuzione del gas naturale ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 164/00;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 maggio 2014, di approvazione del documento “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale”, del 7 aprile 2014 (di seguito: decreto 22 maggio 2014);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 16 febbraio 2012, 44/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 44/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2012, 77/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 77/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 11 ottobre 2012, 407/2012/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 21 marzo 2013, 113/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 113/2013/R/GAS);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A, recante “Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas” (di seguito: Regolamento di organizzazione e funzionamento);
- la deliberazione dell’Autorità 30 maggio 2013, 230/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 573/2013/R/GAS);
- la memoria dell’Autorità 13 gennaio 2014, I/2014/I/COM (di seguito: memoria I/2014/I/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 16 gennaio 2014, 5/2014/R/COM (di seguito: deliberazione 5/2014/R/COM);
- la segnalazione dell’Autorità 13 febbraio 2014, 58/2014/I/GAS (di seguito: segnalazione 58/2014/I/GAS).
- la deliberazione dell’Autorità 6 marzo 2014, 93/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 93/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 3 aprile 2014, 155/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 155/2014/R/GAS);
- il parere dell’Autorità 16 maggio, 2014 217/2014/I/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 26 giugno 2014, 310/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 310/2014/R/GAS);
- il documento per la consultazione 17 aprile 2014, 178/2014/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 178/2014/R/GAS).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 77/2012/R/GAS, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti attuativi degli adempimenti previsti in materia di criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- con la deliberazione 5/2014/R/COM, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti ai fini dell'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 145/13, ivi incluse le disposizioni in materia di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- con la deliberazione 93/2014/R/GAS, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti attuativi delle disposizioni previste in materia di affidamento delle concessioni per il servizio di distribuzione del gas naturale dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 69/13, integrativi rispetto a quelli adottati nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 77/2012/R/GAS;
- con la medesima deliberazione 93/2014/R/GAS, l'Autorità ha fatto confluire nel procedimento di cui al punto precedente le attività connesse all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 16, e di cui all'articolo 1, comma 16-quater, del decreto-legge 145/13.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00, come modificato in ultimo dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13, prevede tra l'altro che:
  - nei casi di affidamenti e concessioni, relative al servizio di distribuzione del gas naturale, in essere che proseguono fino al completamento del periodo transitorio, ai titolari è riconosciuto un rimborso (di seguito: VIR), a carico del nuovo gestore, ai sensi del comma 8, dell'articolo 14, del medesimo decreto legislativo, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 69/13;
  - qualora il VIR risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, l'Ente locale concedente trasmetta le relative valutazioni di dettaglio del VIR all'Autorità per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara;
  - la stazione appaltante tiene conto delle eventuali osservazioni dell'Autorità ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara;
- il Ministero dello sviluppo economico, con decreto 22 maggio 2014, ha approvato il documento recante "Linee Guida su criteri e modalità applicative

per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale del 7 aprile 2014”, in attuazione delle disposizioni dell’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 69/13;

- con deliberazione 310/2014/R/gas, l’Autorità ha definito le procedure per l’analisi degli scostamenti tra VIR e RAB eccedenti il 10%, ai fini di quanto previsto dal richiamato articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13;
- in relazione agli scostamenti tra VIR e RAB, l’Autorità effettuerà valutazioni di coerenza fondate su evidenze e note rese disponibili dagli Enti locali concedenti, i quali dispongono tra l’altro del potere di accedere agli impianti per verificare gli stati di consistenza, come previsto dall’articolo 4 del decreto 226/11;
- la deliberazione 310/2014/R/GAS ha previsto che, con successiva deliberazione, siano individuati i valori soglia da utilizzare nell’ambito della fase della procedura degli scostamenti tra VIR e RAB che prevede lo svolgimento di analisi per indici;
- sono in corso di implementazione modalità informatizzate per l’acquisizione dei dati necessari per l’analisi di scostamento;
- come segnalato anche nella consultazione 178/2014/R/gas e nelle premesse della medesima deliberazione 310/2014/R/gas, è probabile che sia molto alta la numerosità dei casi rispetto agli oltre 6500 comuni metanizzati, in relazione alle quali dovrà essere effettuata l’analisi degli scostamenti tra VIR e RAB; e che pertanto ne consegue una considerevole mole di attività amministrativa e tecnica in capo all’Autorità.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 2, comma 1, del decreto 226/11 prevede che gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandino al Comune capoluogo di provincia il ruolo di Stazione Appaltante per la gestione della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- l’articolo 2, comma 4, del decreto 226/11 stabilisce che la Stazione Appaltante prepari e pubblichi il bando di gara e il disciplinare di gara e svolga e aggiudichi la gara per delega degli Enti locali concedenti;
- l’articolo 9, comma 1, del decreto 226/11 prevede che la Stazione Appaltante predisponga e pubblichi il bando di gara e il disciplinare di gara attenendosi agli schemi e alle indicazioni del bando di gara tipo e del disciplinare di gara tipo, di cui, rispettivamente agli allegati 2 e 3 del medesimo Regolamento, precisando altresì che eventuali scostamenti dal bando di gara tipo e del disciplinare di gara tipo, nonché la scelta dei punteggi utilizzati nei criteri di valutazione della gara, debbano essere giustificati in una apposita nota;
- l’articolo 9, comma 2, del decreto 226/11 stabilisce che la Stazione Appaltante invii il bando di gara e il disciplinare di gara, insieme alla nota giustificativa degli scostamenti richiamata nel punto precedente all’Autorità, la quale può inviare proprie osservazioni alla Stazione Appaltante, entro trenta giorni.
- l’Autorità, con la deliberazione 113/2013/R/GAS ha adottato disposizioni in materia di bandi di gara ai sensi di quanto previsto dal comma 9.2 del decreto 226 e con la deliberazione 155/2014/R/GAS ha disciplinato l’*iter* procedurale relativo all’analisi della documentazione di gara che le stazioni appaltanti devono trasmettere all’Autorità ai sensi delle disposizioni del richiamato comma 9.2 medesimo decreto 226/11;

- l'analisi della documentazione dei bandi di gara, riguardando i 177 ambiti individuati con decreto 19 gennaio 2011, prevede una considerevole mole di attività amministrativa e tecnica in capo all'Autorità.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- le richiamate attività di competenza dell'Autorità in relazione alle gare per l'affidamento della distribuzione del gas naturale potranno fare emergere esigenze di specifico coordinamento con l'Autorità garante per la concorrenza e per il mercato, in relazione a possibili profili di competenza di quest'ultima.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- costituire, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità un Gruppo di lavoro interdipartimentale finalizzato a garantire la tempestiva ed ordinata gestione amministrativa delle attività di competenza dell'Autorità relative alle gare per l'affidamento della distribuzione del gas naturale;
- che il Gruppo di lavoro, nello svolgimento delle attività connesse alla valutazione dello scostamento VIR-RAB e all'analisi dei bandi di gara, assicuri il coordinamento delle diverse competenze interne e delle conoscenze richieste, adotti criteri omogenei di valutazione, garantisca una gestione efficiente e tempestiva, segnalando eventuali esigenze di adeguamento della regolazione o di svolgimento di controlli o ispezioni in relazione alla documentazione resa disponibile all'Autorità per le verifiche

**DELIBERA**

1. di costituire un Gruppo di lavoro interdipartimentale per lo svolgimento delle attività di competenza dell'Autorità in relazione alle procedure connesse alle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e in particolare ai fini della ordinata e tempestiva gestione amministrativa:
  - a. dell'analisi degli scostamenti tra VIR e RAB eccedenti il 10%, disciplinata dalla deliberazione 310/2014/R/gas;
  - b. all'analisi della documentazione di gara che le stazioni appaltanti devono trasmettere all'Autorità ai sensi delle disposizioni del richiamato comma 9.2 medesimo decreto 226/11, secondo quanto disposto dalle deliberazioni 113/2013/R/GAS e 155/2014/R/GAS;
2. di prevedere che il Gruppo di lavoro, su proposta del Dipartimento per la regolazione, in accordo con il Dipartimento per il coordinamento, gli affari giuridici e istituzionali e il Dipartimento per l'Enforcement e gli Affari dei Consumatori, sia composto da:
  - a. Giorgio Cisvento, coordinatore
  - b. Roberto Maulini, componente
  - c. Antonio Dibartolo, componente
  - d. Ivan Brocchetta, componente

- e. Stefania Robba, componente con funzioni di supporto operativo
3. di prevedere che il Gruppo di lavoro assicuri il coordinamento delle diverse competenze interne e delle conoscenze richieste, adotti criteri omogenei di valutazione, garantisca una gestione efficiente e tempestiva, segnali con sollecitudine eventuali esigenze di adeguamento della regolazione o di svolgimento di controlli o ispezioni in relazione alla documentazione resa disponibile all'Autorità per le verifiche;
  4. di dare mandato al Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse per i seguiti di competenza.
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

31 luglio 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*